

## Approfondimento FIRST CISL

---

# Bonus psicologo: tempistiche e modalità per la richiesta del contributo relativo alle sessioni di psicoterapia 2024 - 2025

### **Riferimenti normativi**

*Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 10 luglio 2025; Legge 30-12-2024, n. 207, Legge di bilancio 2025; Decreto legge 9-08-2024, n. 113, convertito in legge 7-10-2024, n. 143; Decreto legge 30-12-2023, n. 215, convertito in legge 23-02-2024, n. 18; Legge 30-12-2023, n. 213, Legge di bilancio 2024; Legge 29-12-2022, n. 197, Legge di bilancio 2023; Decreto legge 30-12-2021, n. 228, convertito in legge 25-02-2022, n. 15 (bonus psicologo); Circolare Inps n. 11 del 16-01-2024; Circolare Inps n. 27 del 31-01-2024; Messaggio Inps n. 1702 del 6-05-2024; Messaggio Inps n. 401 del 31-01-2025; Circolare Inps n. 95 del 26-05-2025; Messaggio Inps n. 2460 del 11-08-2025; Circolare Inps n. 124 del 11-09-2025.*

**29 settembre 2025**

## Contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia

Il cosiddetto Bonus psicologo, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, è stato introdotto nel 2021, nell'ambito delle disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dalla pandemia di Covid19, nonché al fine di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo.

Il provvedimento è stato, nel corso degli anni, strutturato e potenziato relativamente ai fondi stanziati.

## Termini e modalità di presentazione della domanda

Il 10 luglio 2025 sono state emanate le norme per l'erogazione dei fondi relativamente alle **annualità 2024 e 2025**, attraverso un apposito decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e, dopo l'approvazione delle percentuali di riparto da parte della Conferenza Stato-Regioni e l'emanazione della conseguente circolare Inps n. 124/2025 - contenente le specifiche relative all'edizione 2025 - si è dato avvio alla possibilità di richiedere il beneficio.

A decorrere **dal 15 settembre e fino al 14 novembre 2025** è possibile presentare la domanda relativa al "Contributo sessioni psicoterapia" unicamente tramite:

- l'apposito Servizio dedicato sul portale internet dell'Inps (Sostegni, Sussidi e Indennità) attraverso l'autenticazione digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS);
- il Contact Center Multicanale, contattando il numero verde gratuito 803.164 o il numero 06/164164.

## Requisiti

Per poter richiedere il beneficio, è necessario il requisito della **residenza** in Italia al momento della presentazione della domanda.

Il Bonus psicologo è riconosciuto una sola volta, per ciascuna annualità 2024 e 2025, a coloro che siano in possesso di un **ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, **non superiore a 50.000 euro**.

## Approfondimento FIRST CISL

Gli importi massimi richiedibili ed utilizzabili da ciascuna/o beneficiaria/o, per poter accedere a **sedute di psicoterapia di un valore massimo di 50 euro cadauna**, sono comunque differenziati in base all'ISEE di chi presenta la domanda, infatti:

- per **ISEE inferiori a 15.000 euro annui** si può usufruire di sedute di psicoterapia fino ad un **massimo di 1500 euro di spesa**;
- per **ISEE compresi tra 15.001 euro e 30.000 euro annui** la **spesa massima accordata si attesta a 1000 euro**;
- per **ISEE superiori a 30.000 euro e fino a 50.000 euro annui** la **soglia di spesa** scende a **500 euro**.

## ATTENZIONE

A partire dall'annualità 2025, le/i destinatarie/i del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta **entro 60 giorni** dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, decadono dal beneficio e l'Inps provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie. È comunque confermato che il contributo debba essere utilizzato **entro 270 giorni** dall'accoglimento della domanda. Trascorso questo termine il contributo viene annullato dall'Inps e si procede a scorrimento nelle graduatorie.

## Richiedente e beneficiaria/o

La circolare Inps n. 124 del 11/09/2025 definisce come **beneficiaria/o** "ogni persona in condizione di depressione, ansia e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico" e come **richiedente** "il soggetto, non sempre coincidente con la/il beneficiaria/o, che presenta la richiesta di accesso al beneficio".

La domanda può essere presentata per se stessa/o o per conto di una/un minorenni (in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale o comunque tutrice/tutore o affidataria/o di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184).

Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di una persona interdetta, inabilitata o beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dalla/dal tutrice/tutore, dalla/dal curatrice/curatore e dall'amministratrice/amministratore di sostegno.

## Utilizzo del contributo

La Legge prevede che la/il **professionista** per il Bonus psicologo vada scelto tra le/gli specialiste/i che hanno aderito all'iniziativa, dandone comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP), e siano regolarmente iscritte/i nell'elenco delle/degli psicoterapeute/i nell'ambito dell'Albo delle/degli psicologhe/psicologi.

Una volta che la domanda è stata accolta, la/il professionista, entrando nella apposita sezione della procedura Inps "Sostegni, sussidi e indennità – Contributo per sostenere le

## Approfondimento FIRST CISL

spese relative a sessioni di psicoterapia”, deve indicare il **codice univoco**, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale della/del beneficiaria/o.

L'erogazione dell'**importo** spettante, nella **quota massima di 50 euro a seduta**, avviene direttamente a favore della/del professionista secondo le modalità dalla/o stessa/o indicate. Nessun accredito di somme è effettuato direttamente alle/ai beneficiarie/i della prestazione.

### **IMPORTANTE**

Si precisa che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato la volontà di non finanziare la prestazione del c.d. Bonus psicologo 2025. Pertanto, d'intesa con il Ministero della Salute, la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita da parte dell'Inps per le/i residenti in tale Provincia autonoma.